

**Sono state emanate nuove norme che aggiornano il codice della strada; la maggior parte di queste entreranno in vigore a partire dal 13 agosto, nel frattempo alcune di queste sono già operative dal 30 luglio, mentre per altre ancora i tempi si allungheranno in attesa dell'emanazione di alcuni regolamenti**

### **Le norme già operative**

- Norme in materia di ciclomotori alterati – art 97
- Obbligo cinture per minicar – art 172 c. 1
- Obbligo lenti e altri dispositivi per titolari del Certificato d'Idoneità alla Guida (patentino).
- Modifiche in materia di revoca della patente di guida – art 219
- Modifiche in materia di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida – art 219 bis
- Guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - art 186, 187 e inserimento del nuovo articolo 186bis)

Inasprimento delle sanzioni per chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori, che sviluppino una velocità superiore a quella prevista e per chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità. Stessa sorte per chi invece circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel codice o nel certificato di circolazione o che circoli con un ciclomotore munito di una targa non chiaramente visibile.

Fattispecie	Sanzione norma attuale
Fabbricare, produrre o porre in commercio ciclomotori che sviluppino una velocità superiore ai 45 km/h	Da 1.000,00 € a 4.000,00 € e confisca
Effettuare sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i 45 km/	Da 779,00 € a 3.119,00 € e confisca
Circolare con ciclomotore che sviluppi una velocità superiore ai 45 km/h	Da 389,00 € a 1.599,00 € e fermo veicolo per 60gg
Circolare con ciclomotore munito di targa con i dati non chiaramente visibili	Da 78,00 € a 311,00 €

Per le minicar è operativa da subito la norma che impone l'uso delle cinture di sicurezza, come pure la disposizione di usare durante la guida dei ciclomotori, lenti o determinati apparecchi correttivi indicati nel certificato di idoneità alla guida in sede di rilascio.

Da sottolineare che, in caso di revoca della patente, aumenterà da uno a due anni il periodo di attesa per poter conseguire una nuova patente.

Abolita invece la stretta dell'estate scorsa, che aveva esteso l'applicabilità delle sanzioni accessorie (decurtazione punti, sospensione patente) alle infrazioni commesse con un mezzo che non richiede licenza di guida, come per esempio la bicicletta.

## **D'ora in poi sarà più rischioso guidare dopo aver assunto alcol o droghe.**

Il legislatore è intervenuto inasprendo talune sanzioni ed inserendo nuove fattispecie negli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcol) e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), oltre all'introduzione di un nuovo art. 186 bis appositamente dedicato a coloro che guidano in stato di ebbrezza alcolica ed hanno un'età inferiore ad anni ventuno, neopatentati e conducenti professionali.

E' stata **depenalizzata** la cosiddetta ebbrezza leggera, cioè non è più un reato condurre un veicolo con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l ma non oltre 0,8 g/l; in questo caso il conducente è soggetto alla sanzione pecuniaria di € 500,00, alla sospensione della patente da tre a sei mesi ed alla decurtazione di 10 punti

Mentre continua ad essere **reato** guidare un veicolo con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, e pene ancor più severe per chi supererà gli 1,5 g/l, è previsto infatti l'arresto fino ad un anno, sospensione della patente e naturalmente la decurtazione punti.

Se l'ebbrezza è poi riconducibile ad un **incidente stradale**, il legislatore ha previsto il raddoppio delle sanzioni pecuniarie per le fattispecie depenalizzate ed il fermo del veicolo per sei mesi, mentre se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l scatta la revoca della patente.

Il nuovo art. 186 bis ovvero l'introduzione del **tasso alcolemico zero** per:

- giovani di età inferiore a 21 anni, anche se alla guida di veicoli che non richiedono la patente di guida;
- neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B;
- conducenti che esercitano di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, taxi ovvero di noleggio con conducente;
- tutti coloro che si trovino alla guida di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati;
- conducenti di autoveicoli, comprese le autovetture, che effettuino il traino di un rimorchio esclusi i carrelli appendice, quando la massa complessiva del complesso veicolare così formato superi il peso di kg 3.500. La previsione normativa è estesa, perciò, anche ai conducenti che effettuino il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S. quando la massa del complesso veicolare superi tale limite. A titolo di esempio rientra in questa categoria il conducente di un grande Suv o di un Camper, trainando certi rimorchi (roulotte o motoscafo), che possono essere guidati solo con la patente C o BE.

Grandi novità e pesanti conseguenze per **conducenti minori di anni diciotto** trovati alla guida di un veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche, oltre alle sanzioni previste per le varie fattispecie non potranno conseguire la patente di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l; mentre il termine si sposta al compimento del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.

Anche in materia di guida in stato di **alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti**, si registrano numerose novità. In particolare:

- è aumentato da tre a sei mesi il minimo della pena prevista per chi guida in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti;
- è disposta la revoca della patente di guida quando il conducente in stato di alterazione abbia provocato un incidente stradale;

- per i conducenti di cui all'art. 186-bis (inferiori ad anni ventuno, neopatentati, conducenti professionali) le pene sono aumentate da un terzo alla metà;
- nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla lett. d) dell'art. 186-bis del codice, è sempre disposta la revoca della patente di guida.

Fattispecie	Sanzione	
Tasso alcolemico superiore a 0,0 g/l e non superiore a 0,5 g/l Art.186 bis - solo neopatentati (meno di tre anni), intra ventunenni ed autisti professionisti	€ 155,00 In caso di incidente stradale € 310,00	Decurtazione 5 punti
Tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l Art.186 bis - solo neopatentati (meno di tre anni), intra ventunenni ed autisti professionisti	€666,67 In caso di incidente stradale € 1333,34	Decurtazione 10 punti Sospensione patente o CIG Fermo del veicolo per 180 giorni in caso di incidente stradale salvo che il veicolo appartenga a persona estraneo all'illecito
Tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l (non appartenenti alle categorie sopra riportate)	€ 500,00 In caso di incidente stradale € 1000,00	Decurtazione 10 punti Sospensione patente o CIG Fermo del veicolo per 180 giorni in caso di incidente stradale salvo che il veicolo appartenga a persona estraneo all'illecito
Per le fattispecie seguenti ricorre l'illecito penale per tutte la categorie di conducenti, ma i neopatentati (meno di tre anni), intra ventunenni ed autisti professionisti subiranno sanzioni aggravate		
Tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l	<b>Reato</b>	Decurtazione 10 punti Sospensione patente o CIG Fermo per 180 giorni in caso di incidente stradale salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Sequestro per ciclomotori e motoveicoli
Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l	<b>Reato</b>	Decurtazione 10 punti Sospensione della patente o CIG raddoppiata nel caso di veicolo appartenente a persona estranea al reato Sequestro veicolo finalizzato alla confisca salvo che appartenga a persona estranea al reato. Revoca della patente di guida nel caso in cui il conducente provochi un incidente stradale o in caso di recidiva biennale.
Rifiuto di sottoporsi alla	<b>Reato</b>	Decurtazione 10 punti (nessuna

<p>verifica dell'eventuale condizione di ebbrezza alcolica attraverso accertamento tecnico con apparecchiatura omologata/agli accertamenti preliminari/ presso uno struttura sanitaria.</p>		<p>decurtazione per neopatentati, intra ventunenni ed autisti professionisti)  Sospensione della patente o CIG, raddoppiata in caso di veicolo appartenente a persona estranea al reato  Sequestro veicolo finalizzato alla confisca salvo che appartenga a persona estranea al reato.  Revoca della patente di guida in caso di condanna per il medesimo reato nei due anni precedenti.</p>
<p>Per le fattispecie seguenti ricorre l'illecito penale per tutte la categorie di conducenti</p>		
<p>Circolare in stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope</p>	<p><b>Reato</b></p>	<p>Decurtazione 10 punti  Sospensione della patente o CIG raddoppiata nel caso di veicolo appartenente a persona estranea al reato.  Revoca della patente per recidiva triennale.  Sequestro veicolo finalizzato alla confisca salvo che appartenga a persona estranea al reato.</p>
<p>Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, tesi alla verifica dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope</p>	<p><b>Reato</b></p>	<p>Sospensione della patente o CIG raddoppiata in caso di veicolo appartenente a persona estranea al reato.  Sequestro veicolo finalizzato alla confisca salvo che appartenga a persona estranea al reato.  Revoca della patente o CIG in caso di condanna per il medesimo reato nei due anni precedenti.</p>

**La presente guida alle modifiche del Codice della Strada, apportate dalla L 120/2010, si prefigge lo scopo di divulgare i cambiamenti più significativi posti all'utente stradale e pertanto non è da ritenere esaustiva di tutte le novità introdotte.**

È possibile scaricare il documento all'indirizzo [www.comune.fe.it/poliziamunicipale](http://www.comune.fe.it/poliziamunicipale)

A cura dell'Ufficio Studi del Corpo di Polizia Municipale di Ferrara